





Seminario

Marcatura CE e qualificazione dei prodotti e degli elementi prefabbricati

Il nuovo Decreto Legislativo 106/2017 Adeguamento al Regolamento UE 305/2011

> Alessandra Ronchetti Segreteria Tecnica Assobeton



DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

Il DLgs è composto da

- 31 Articoli
- 4 Allegati (moduli)
- Note
- Tariffario



Principali novità

- Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione (art.3) presso Consiglio Superiore LLPP coordinamento, implementazione, controllo su Organismi Notificati
- Punto di contatto nazionale per i prodotti da Costruzione (art.4) presso Ministero Sviluppo Economico
- Organismo nazionale per la ValutazioneTecnica Europea (ITAB) (art. 7) STC + Direzione prevenzione e sicurezza Min. Int. + ITC/CNR modalità di funzionamento da stabilire con DM
- Autorizzazione e notifica organismi (art. 8-14)
- Controllo, vigilanza e sanzioni (art. 15-23) su organismi notificati, mercato, fabbricanti, utilizzatori



Art. 19 Violazione obblighi dichiarazione di prestazione e marcatura CE

Violazione obbligo redazione DOP (comma 1)

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi

ammenda da 10.000 a 50.000 Euro

DOP che non rispetta prescrizioni (comma 4)

Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 2 mesi

ammenda da 3.000 a 30.000 Euro

Fornitura DOP non conforme a CPR (comma 5)

Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio sanzione da 2.000 a 10.000 Euro

Violazione principi uso marcatura CE (comma 6)

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi

ammenda da 10.000 a 50.000 Euro



Art. 19 Violazione obblighi dichiarazione di prestazione e marcatura CE

ATTENZIONE

- Campo di applicazione delle norme corretto abbinamento prodotto norma a volte ci sono usi previsti e usi esclusi NON tutto è marcato CE
- La prestazione di almeno 1 delle caratteristiche essenziali va dichiarata nella DoP no tutti NPD
- DoP può essere elettronica, ma cliente può pretenderla cartacea
- Marcatura CE può essere apposta solo se c'è la DoP costanza della prestazione verificata da produttore (art. 5 comma 2) in caso di sistemi AVCP 1, 1+, 2+, e 3 ci sono certificati o rapporti prove



Art. 19 Violazione obblighi dichiarazione di prestazione e marcatura CE

ATTENZIONE

- Prestazione prodotto e prestazione struttura per resistenza al fuoco, termica, acustica, ma anche resistenza meccanica
- Alla DoP vanno allegati relazioni di calcolo e elaborati
- La responsabilità di redazione di DoP e etichetta è a carico del produttore
- Nel caso il prodotto sia realizzo in base a progetto fatto da terzi è bene evidenziarlo



Art. 20 Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

Costruttore, DL, direttore dell'esecuzione, collaudatore che utilizzi prodotti non conformi a art. da 4 a 10 del CPR (comma 1)

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi ammenda da 10.000 a 50.000 Euro

Progettista

che prescrive prodotti non conformi a NTC + art. 15 DLgs 139 +

art. da 4 a 10 del CPR (comma 2)

Sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 3 mesi

ammenda da 5.000 a 25.000 Euro



Art. 21 Violazione degli obblighi degli operatori economici

Operatore

che non ottempera a ritiro, sospensione o richiamo prodotti (comma 1)

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi

ammenda da 10.000 a 50.000 Euro

Operatori – fabbricanti, importatori, distributori – che violano le disposizioni del CPR (comma 2)
Sanzione amministrativa da 500 a 5.000 Euro
Per prodotti strutturali o antincendio ammenda da 1.500 a 15.000 Euro

Non conformità formali rimosse nei termini stabiliti non sono sanzionate



Art. 22 Violazione degli obblighi di certificazione

Organismi notificati e laboratori
che attestano fatti non rispondenti al vero (comma 1)
Sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 Euro
Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi
ammenda da 5.000 a 25.000 Euro

Chi rilascia documenti che attestano conformità prodotti
non essendo autorizzato (comma 3)
Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro
Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi
ammenda da 10.000 a 50.000 Euro







Grazie per l'attenzione

Alessandra Ronchetti
Assobeton Tel. 02/70100168 int.216

a.ronchetti@assobeton.it